

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2544 — CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'AGENZIA INTERNAZIO-
NALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (APPROVATO
DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (4160)**

(A.C. 4160 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agazia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di 18.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 6.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agazia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di 18.000 milioni di lire, da erogare in ragione di 6.000 milioni di lire per l'anno 1998 e di 12.000 milioni di lire per l'anno 1999.

1. 1. La Commissione.

(A.C. 4160 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998, e a lire 12.000 milioni per l'anno 1999, si provvede per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 4160 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4160 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

all'atto di approvare una concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):

impegna il Governo:

a verificare e comunicare al Parlamento, anche alla luce di recenti eventi nell'area asiatica;

la reale incisività della AIEA nell'indirizzo ad uso non bellico delle tecnologie nucleari;

l'effettiva destinazione di fondi alle finalità istituzionali;

la presenza delle industrie e delle tecnologie italiane nei programmi AIEA;

lo stato di smantellamento di numerose centrali nucleari inattive o comunque obsolete nell'Europa orientale.

9/4160/1. Niccolini.

La Camera impegna il Governo a trasmettere al Parlamento il rapporto annuale trasmesso all'AIEA.

9/4160/2 Cavaliere.

PROPOSTA DI LEGGE: ARMAROLI E MAZZOCCHI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 234 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA), IN MATERIA DI TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE OCCUPAZIONI, LE INSTALLAZIONI E GLI ACCESSI (5516)

(A.C. 5516 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 è fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: attualmente esistenti con le seguenti: esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998.

1. 1. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 20, 22 e 23 con le seguenti: dell'articolo 20.

1. 2. Governo.

(A.C. 5516 - sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 46, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevede che i passi carrabili debbano distare almeno 12 metri dalle intersezioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che ha modificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 495 all'articolo 36, ha riconosciuto ai comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori ai 12 metri, ma solo per i passi carrabili esistenti al 1996:

impegna il Governo

a concedere ai comuni, la facoltà di autorizzare distanze inferiori anche per l'apertura di nuovi passi carrabili qualora per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata non sia possibile rispettare la distanza di 12 metri.

9/5516/1 Fongaro, Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

La Camera,

premessi che l'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice individua i limiti entro i quali nei centri abitati è consentita l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni;

ritenuto che, a tal riguardo, in ciascun comune si riscontrano necessità ed esigenze differenti:

impegna il Governo

in riferimento all'ubicazione di chioschi, edicole o di altre installazioni nei centri abitati, a demandare le relative competenze ai comuni, ed in particolare ad attribuire loro l'individuazione delle stesse modalità di ubicazione.

9/5516/2 Chincarini, Bosco, Ciapusci, Covre.

La Camera,

premessi che:

l'Ente nazionale per le strade (ENAS), con delibera del consiglio del 4 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1998, n. 194, ha disposto l'aumento del canone per le concessioni e le autorizzazioni, gestito dall'ente stesso, pari al 150 per cento sul canone o corrispettivo in precedenza dovuto;

l'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che

l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto;

valutato che la citata delibera dell'ENAS penalizza, prevalentemente, le imprese commerciali ed in particolare le piccole e medie imprese che intendono offrire alla clientela un migliore servizio mettendo a loro disposizione ampi piazzali per la sosta e il parcheggio;

preso atto che l'eccessivo aumento del 150 per cento del canone non può considerarsi certamente un valido strumento per compensare le mancate entrate dovute ad una cronica evasione del canone, laddove, invece, sarebbe necessario che i controlli venissero effettuati su tutto il territorio nazionale e non nei soli territori padani;

valutato che la risposta all'interrogazione n. 3-03443 dell'onorevole Calzavara, fornita in aula dal Ministro Micheli, il 17 febbraio 1999, è ampiamente insoddisfacente:

impegna il Governo

a rivedere e diminuire il canone per le concessioni e le autorizzazioni relative ai passi carrabili di accesso alle strade statali, disponendo sistematici controlli su tutto il territorio nazionale, affinché trovi concreta attuazione sia la semplificazione amministrativa che il tanto annunciato alleggerimento tributario.

9/5516/3 Ciapusci, Bampo, Bosco, Chincarini, Covre, Calzavara, Cavaliere.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Finanziamenti per la mobilità ciclistica)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

il 19 ottobre 1998 è stata promulgata la legge n. 366, recante « Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica »;

la legge stanziava un fondo per il finanziamento degli interventi connessi allo sviluppo della mobilità ciclistica;

secondo l'articolo 4 della legge il Ministro dei trasporti e della navigazione deve approvare, entro il 31 marzo 1999, il piano per la ripartizione del fondo tra le regioni;

la legge prevede altresì che il Ministro dei lavori pubblici emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento che definisca le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili –:

se stia provvedendo ad effettuare la ripartizione dei fondi stanziati dalla legge e come stia operando per rispettare senza alcun ritardo la scadenza del 31 marzo prevista dall'articolo 4 della legge n. 366 del 1998;

se non ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa che illustri alle regioni ed agli enti locali le procedure da seguire per ottenere i finanziamenti previsti dalla legge;

a che punto sia l'elaborazione delle norme tecniche da parte del Ministro dei lavori pubblici.

(2-01611) « Paissan, Galletti, Lenti ». (9 febbraio 1999).

(Sezione 2 – Riparto dei fondi residui delle leggi 910/1986 e 611/1996)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del ministero dei trasporti e della navigazione ha trasmesso in data 8 ottobre 1998 le proposte di riparto dei fondi residui delle leggi n. 910 del 1986 e n. 611 del 1996 sulle quali la conferenza Stato-regioni ha espresso parere in data 20 novembre 1998;

il parere delle regioni presenti non è stato unanime, ma sono state formulate osservazioni, in particolare sulle proposte relative alla legge n. 611 del 1996;

in data 11 febbraio 1999, nella riunione del coordinamento interregionale trasporti relativa al riparto delle risorse per il programma di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, si è affrontato il problema del riparto delle risorse della legge n. 611 del 1996;

sulla proposta sussistono le forti obiezioni della regione Toscana e della regione Sardegna che hanno espresso un dissenso complessivo sul riparto e sui criteri utilizzati ed hanno sottolineato l'assoluta inadeguatezza delle loro assegnazioni;

si ricorda che la regione Sardegna ha tuttora 614 chilometri di strada ferrata di ferrovie concesse, cui si aggiungono 6,54 milioni bus/km su gomma;

il piano di risanamento prevedeva investimenti quantificati dal responsabile Ferrovie dello Stato spa in lire 190 miliardi, da integrare con ulteriori finanziamenti *ex decreto-legge* n. 410 del 1996;

a fronte di queste necessità il riparto prevede per la Sardegna la cifra complessiva di 2 miliardi e 315 milioni per recinzioni e segnalamento;

complessivamente le regioni meridionali risultano fortemente penalizzate dal riparto proposto —:

se il Governo:

non intenda rivedere la ripartizione delle risorse;

voglia rendere disponibili finanziamenti alternativi, per consentire gli investimenti previsti nei piani di risanamento delle ferrovie concesse ed in gestione commissariale anche al fine di favorire l'accordo delle regioni sul passaggio previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997 a partire dal 1° gennaio 2000;

sia disponibile ad un serio confronto sul complesso delle fonti di finanziamento possibile, compreso l'articolo 50 della finanziaria 1999;

nell'immediato si impegni a rendere disponibili parte dei 240 miliardi accantonati per il contenzioso per dare almeno una risposta parziale alle esigenze poste dalle regioni.

(2-01644) « Attili, Abaterusso, Altea, Basso, Battaglia, Bielli, Boghetta, Bonito, Bova, Bracco, Eduardo Bruno, Cappella, Carboni, Cesetti, Cherchi, De Cesaris, De Murtas, Debiasio Calimani, Dedoni, Di Fonzo, Di Stasi, Duca, Faggiano, Gaetani, Gasperoni, Lenti, Malentacchi, Manca, Meloni, Saia, Brunale, Buglio, Cennamo, Fredda, Oliverio, Soro ».

(18 febbraio 1999).

(Sezione 3 – Stipula di polizze RC auto nel Mezzogiorno)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

lo Stato obbliga i cittadini ad assicurarsi per la responsabilità civile automobilistica in applicazione della legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni;

in questo ultimo periodo si registrano forti difficoltà per i cittadini delle regioni meridionali ad assolvere tale obbligo per la loro appartenenza territoriale, configurandosi, in tal modo, una gravissima discriminazione che lede i diritti costituzionali e, in particolare, il principio di uguaglianza —:

se risultino rispondere al vero le notizie secondo le quali le principali compagnie di assicurazione operanti in Italia pongano in essere discriminazioni nei confronti dei cittadini residenti nel mezzogiorno d'Italia limitando quindi la stipula di polizze di assicurazione obbligatoria Rca;

se risulti che, onde superare tale politica restrittiva, molti cittadini si siano rivolti tramite agenti o *broker* ad altri agenti operanti nel nord d'Italia per pervenire alla stipula di polizze Rca;

se sia a conoscenza della reazione delle compagnie, concretatasi, in tal caso, nel licenziamento degli agenti, con il pretestuoso motivo di avere operato fuori zona, assicurando cittadini meridionali;

se non ritenga di assumere informazioni sull'attività ispettiva e sui provvedimenti eventualmente assunti dall'Isvap e dallo stesso ministero per contrastare una politica restrittiva nella stipula di assicurazione obbligatoria per legge, che viene inammissibilmente giustificata con una pretesa generalizzata tendenza dei cittadini meridionali a commettere frodi e simulazioni; di tale diffamatoria affermazione si ha invero preciso riscontro anche

nella relazione del presidente Alfonso Desiata all'assemblea annuale dell'associazione nazionale imprese assicurazioni (Ania) del 2 luglio 1998;

se, considerata la forte difficoltà dei cittadini meridionali a stipulare assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica, non ricorra la necessità di sospendere per la durata di sei mesi l'obbligo di assicurazione per i cittadini meridionali ponendo a carico del fondo gestione vittime della strada il risarcimento dei sinistri;

se non ritenga necessario condurre una seria inchiesta amministrativa sull'azione commerciale delle compagnie, che conducono politiche assuntive discriminatorie e nel contempo invocano una presunta, eccessiva, sinistrosità per aumentare le tariffe in danno della generalità dei cittadini italiani nella misura del 15 per cento nel solo anno 1998.

(2-01641) « Manzione, Di Nardo, Fronzuti, Acierno, Angeloni ».

(17 febbraio 1999).